

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29824-rapporti-fra-poteri-in-autotutela-e-il-ricorso-alle-convenzioni-consip>

Autore: Lazzini Sonia

Rapporti fra poteri in autotutela e il ricorso alle convenzioni Consip

Tar Campania, Napoli, 07.06.2010 n. 12676

Le considerazioni da ultimo svolte in ordine all'insussistente violazione dei principi di correttezza e buona fede in occasione dell'espletamento della gara, rende il comportamento della stazione appaltante inattaccabile anche dal punto di vista civilistico, non concretandosi la fattispecie contemplata dall'art. 1337 c.c.

Ad ogni modo, non è superfluo osservare che, per giurisprudenza consolidata condivisa da questo Collegio, la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non si colora fino a quando la procedura selettiva non si esaurisce con l'aggiudicazione definitiva che individua il soggetto possibile contraente, non potendo prima di tale momento l'impresa aggiudicataria essere qualificata come parte della trattativa negoziale; pertanto, in materia di gare pubbliche, la responsabilità precontrattuale è configurabile solo dopo la conclusione della procedura di evidenza pubblica e con riguardo ad un segmento procedimentale successivo all'esito della stessa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26 maggio 1997 n. 4673; C.G.A. Sicilia, 27 ottobre 2006 n. 610).

Ne deriva che, arrestatasi la procedura revocata alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, a maggior ragione la pretesa risarcitoria della ricorrente non può trovare soddisfazione.

Inoltre, si evidenzia ad abundantiam che, nel caso della responsabilità precontrattuale, il risarcimento non può essere riconosciuto al di là del c.d. interesse negativo, che comprende le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto (danno emergente) e le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali (lucro cessante), non trovando per contro spazio la differente posta di pregiudizio costituita dal mancato utile relativo alla specifica gara d'appalto oggetto di revoca (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 6 febbraio 2008 n. 1069).

Tale danni devono essere, tuttavia, adeguatamente provati nell'an e nel quantum dall'interessato in base alla regola generale dell'onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata; la suddetta regola trova piena applicazione nel giudizio risarcitorio in sede amministrativa, nel quale non si riscontra quella disuguaglianza di posizioni tra amministrazione e privato che giustifica l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1794).

Ebbene, parte ricorrente non fornisce alcuna prova della quantificazione dei pregiudizi arrecati al proprio interesse negativo in termini di danno emergente e lucro cessante, limitandosi a proporre, nella memoria depositata il 4 febbraio 2010, solo la quantificazione (10% dell'importo dell'appalto) della lesione dell'interesse positivo all'esecuzione del contratto, non riconoscibile in sede di responsabilità precontrattuale.

Né tale difetto di prova è superabile mediante il ricorso al rimedio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. od all'istituto della condanna generica previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, dal momento che, nel caso di specie, da un lato non sussiste alcuna impossibilità o rilevante difficoltà di quantificare esattamente i pregiudizi subiti, dall'altro non emerge alcuna necessità dell'ulteriore attività collaborativa dell'amministrazione nella quantificazione dei danni, ricadendo tutti gli elementi idonei a comprovare la consistenza degli stessi nella disponibilità della parte interessata.

4. In conclusione, profilandosi l'infondatezza anche della domanda risarcitoria per mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità precontrattuale e per omessa quantificazione del danno, il ricorso è in toto da respingere.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 12676 del giugno 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

N. 12676/2010 REG.SEN.
N. 07111/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2005, proposto da: Società RICORRENTE S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Profili, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Marino Turchi n. 34;

contro

Azienda Ospedaliera "Domenico Cotugno", rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Laperuta, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell'Avv. Donato D'Acunto;

nei confronti di

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consip S.p.A. e Società Controinteressata Lunch Coupon S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "D. Cotugno" n. 474 del 7 luglio 2005, avente ad oggetto "Gara per il servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto. Non Aggiudicazione. Adesione alla

Convenzione consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488.” ;

b) della nota del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera “D. Cotugno” prot. n. 0009420/05 del 7 settembre 2005, avente ad oggetto “Riscontro Sua nota dell'1.8.2005 – Procedura di appalto bandita dall'A.O. Cotugno per l'aggiudicazione della fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto – diffida e costituzione in mora alla revoca della Deliberazione D.G. n. 474 del 7.7.2005 e alla stipula del contratto di appalto”;

c) di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

e per la condanna

dell'azienda ospedaliera resistente al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente espone di aver partecipato in A.T.I. alla licitazione privata, indetta dall'Azienda Ospedaliera “D. Cotugno” (d'ora in seguito anche “Azienda”) con bando approvato con deliberazione n. 244 del 28 maggio 2004, finalizzata all'affidamento triennale del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto,

nonché di esserne risultata aggiudicataria provvisoria con verbale della commissione di gara del 17 giugno 2005.

Con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 7 luglio 2005, l'Azienda, nel richiamare il decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 che aveva aggiornato il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 448, così statuiva: "Non aggiudicare la gara indetta a licitazione privata con deliberazione n. 244 del 28.05.2004 per l'affidamento triennale del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto, in quanto il prezzo offerto risulta eccessivamente oneroso. Non procedere a nuova gara e Aderire, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla Convenzione CONSIP relativamente al servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione di buoni pasto per il personale dipendente. Lotto 4 – Ditta CONTROINTERESSATA LUNCH COUPON srl, al prezzo unitario di € 4,29 + iva al 4% con uno sconto del 16,89% sul valore facciale del buono fissato in € 5,16 per il periodo di anni uno con decorrenza dal 01.09.2005 al 30.08.2006."

A seguito di diffida del legale della ricorrente volta a conseguire il ritiro della predetta delibera e la stipula del contratto di appalto, con nota del Direttore Generale prot. n. 0009420/05 del 7 settembre 2005, l'Azienda, premesso che "In ossequio al D.L. 347/2001, art. 2, comma 1, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, devono applicare la normativa Consip S.p.a. ai fini del contenimento della spesa sanitaria", e rilevato che "qualora l'esito della gara avesse fatto registrare uno sconto superiore a quello della Consip s.p.a., la procedura concorsuale si sarebbe conclusa in favore della ditta migliore offerente", confermava la precedente decisione.

Avverso i citati provvedimenti, recanti essenzialmente la revoca dell'esperimento di gara giunto alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, insorge la società ricorrente affidandosi ai seguenti motivi:

1. violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della legge 488/1999, del principio "tempus regit actum", della legge n. 241/1990, del giusto procedimento e dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione all'esercizio del potere di autotutela;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della legge n. 488/1999, della legge n. 241/1990, del giusto procedimento e dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 (omessa comunicazione dell'avvio del procedimento), del giusto procedimento e dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere;
4. inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; violazione e falsa applicazione della legge n. 488/1999; eccesso di potere per omessa istruttoria; violazione e falsa applicazione del principio della buona fede e correttezza della fase precontrattuale; violazione dell'art. 97 della Costituzione e del giusto procedimento.

Oltre all'annullamento dei provvedimenti impugnati, la ricorrente avanza istanza di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative, chiedendo il ristoro dell'interesse contrattuale negativo in termini di danno emergente e lucro cessante, rapportati alla "perdita di opportunità correlata alla partecipazione agli altri lotti ed in ogni caso con valutazione in via equitativa", anche mediante l'applicazione dell'istituto della condanna generica di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 80/1998.

Si è costituita con memoria l'Azienda, concludendo per il rigetto del gravame.

Con successiva memoria parte ricorrente, oltre a meglio illustrare le proprie tesi, quantifica la sua domanda risarcitoria "nella misura del 10% dell'importo dell'appalto utilizzando il criterio stabilito nell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F".

Anche parte resistente ha depositato ulteriori memorie difensive, con le quali controdeduce alle pretese avversarie.

Gli altri soggetti intimati, pur evocati in giudizio, non si sono costituiti.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all'udienza pubblica del 10 febbraio 2010.

DIRITTO

1. Con il gravame in trattazione è contestata la legittimità dei provvedimenti in epigrafe, con i quali l'Azienda si è determinata a revocare la procedura di gara finalizzata all'affidamento triennale del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto, nel frattempo addivenuta all'individuazione della società ricorrente quale aggiudicataria provvisoria.

Contestualmente alla disposta revoca, anche se in un momento logicamente e giuridicamente immediatamente successivo, l'amministrazione ha statuito di aderire alla convenzione Consip per l'erogazione del servizio in parola.

1.1 E' opportuno premettere che la nota del Direttore Generale del 7 settembre 2005 ha valore di atto confermativo della delibera n. 474/2005, contribuendo ad arricchire quest'ultima di spunti motivazionali integrativi all'esito di riesame conclusosi negativamente per le aspettative della ricorrente.

Non coglie, pertanto, nel segno la prospettazione attorea che nel caso specifico sia stato infranto il divieto di motivazione postuma, atteso che è incontestabile che l'Azienda, dietro sollecitazione di parte, abbia riaperto il procedimento e ritenuto di confermare, con un più ampio corredo motivazionale, le decisioni già assunte.

Ne discende che il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione ben può essere tratto da entrambi i provvedimenti quivi impugnati.

2. Ciò chiarito, si può dare corso allo scrutinio delle censure articolate in gravame, come di seguito riassunte:

- il procedimento di autotutela non è stato preceduto dalla relativa comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/1990;
- il decreto legge n. 168/2004 (convertito nella legge n. 191/2004), che ha modificato il testo dell'art. 26 della legge n. 488/1999 sulle cd. convenzioni Consip, è entrato in vigore successivamente all'indizione della gara, con la conseguenza che quest'ultima doveva essere regolata dalla disciplina legislativa anteriore e non assoggettata alla portata precettiva di quella sopravvenuta;
- il ricorso alle convenzioni Consip, di natura facoltativa, “non è comunque applicabile in materia di gare pubbliche già avviate ed anzi in fase di avanzato espletamento come nel caso in terminis ove è addirittura avvenuta l'aggiudicazione a favore della Società RICORRENTE S.p.A.”;
- difetto di motivazione e di istruttoria quanto ai parametri di qualità-prezzo dell'offerta Consip, che comunque non raggiungerebbero il livello di quelli richiesti dagli atti di gara oggetto di revoca. Si obietta, in particolare, che “dalla mera sommatoria dei vantaggi con i conseguenti costi il parametro dell'offerta economica e del suo ribasso risulta essere addirittura superiore rispetto alla convenzione Consip sia per la facilità di spendibilità del buono sia per la facilità dell'individuazione degli esercizi più comodi dove per esempio il buono Consip non può essere speso perché sovente non accettato e dove l'utenza ha più facilità di utilizzo”;
- erroneità della motivazione, che poggia sul falso presupposto dell'obbligatoria adesione della stazione appaltante alle convenzioni Consip;
- carenza di motivazione sulle ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad aderire alla convenzione Consip;
- violazione dei principi di correttezza e buona fede, in quanto l'amministrazione ha espletato la procedura “senza una reale intenzione di aggiudicare la gara o

comunque mascherando le sue reali intenzioni senza una reale e sicura volontà a contrarre”.

2.1 Tutte le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni nel prosieguo esplicitate.

L'esercizio del potere di autotutela nel corso di un procedura di gara non ancora assistita, come quella di specie, dal provvedimento finale non dà luogo ad un nuovo procedimento amministrativo, ma si innesta all'interno dell'unico procedimento iniziato con l'emissione del bando e destinato a concludersi con l'intervento dell'aggiudicazione definitiva; ne discende che la stazione appaltante non è tenuta ad avvisare, con la comunicazione di avvio, i concorrenti dell'intenzione di attivarsi in autotutela con riguardo ad una procedura selettiva giuridicamente non perfezionata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2009 n. 7042).

2.2 Non è contestato che il bando di gara è stato pubblicato in data 11 giugno 2004 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 168/2004, avvenuta il 12 luglio 2004.

Tuttavia, tale circostanza non influisce affatto sulla legittimità degli atti impugnati. In disparte il rilievo che lo *ius superveniens* può costituire valido supporto per l'esercizio del potere di revoca in caso di mutamento delle circostanze di fatto originarie, si osserva che, come già sopra accennato, la decisione di aderire alla convenzione Consip, sebbene trasfusa in un unico provvedimento, segue dal punto di vista logico-giuridico quella di revocare la procedura selettiva, che trova giustificazione (unicamente) nella valutazione di eccessiva onerosità del prezzo offerto dall'aggiudicataria provvisoria.

Ciò implica che l'adesione alla convenzione Consip, giustapponendosi alla disposta revoca della gara, ha potuto correttamente riferirsi al decreto legge citato, che era

già in vigore al momento della relativa decisione, coincidente temporalmente con la data di adozione della delibera n. 474/2005 (7 luglio 2005).

La presente ricostruzione riceve conforto dal tenore testuale della predetta delibera, nella cui parte motiva si dà conto dell'opzione, presentatasi all'amministrazione, di indire una nuova gara o di aderire alla convenzione Consip. Risulta, pertanto, sconfessata la tesi attorea che la gara e la sua revoca possano essere state riguardate dal decreto legge sopravvenuto, il quale ha invece inciso (solo) sulla determinazione dell'Azienda di affidare il servizio per il tramite del sistema convenzionale Consip.

2.3 E' vero che nella vigente formulazione dell'art. 26 della legge n. 488/1999 il ricorso alle convenzioni Consip è demandato alla discrezionalità delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, la natura di strumento facoltativo non impedisce al predetto sistema di trovare applicazione a prescindere dallo stato più o meno avanzato di una pendente procedura selettiva, non rinvenendosi nella legge alcun espresso divieto in tal senso, purché, beninteso, la stazione appaltante abbia previamente provveduto a ritirare in autotutela gli atti di gara formati nel frattempo.

2.4 L'apprezzamento dei parametri di qualità-prezzo viene effettuato a monte dalla Consip in occasione delle procedure selettive dirette ad individuare gli affidatari dei servizi da offrire in convenzione alle amministrazioni pubbliche. Ne deriva che la singola stazione appaltante, quando ritiene di usufruire delle convenzioni Consip, non è tenuta a duplicare giudizi tecnici già formulati dall'ente a ciò preposto, ma deve solo manifestare la volontà di aderire sottoscrivendo l'apposito ordinativo di fornitura.

Si palesa inammissibile, per inconferenza e genericità, la censura volta a stigmatizzare una presunta inferiorità qualitativa dell'offerta Consip rispetto a quanto prescritto nella *lex specialis* della gara in questione. Infatti, parte ricorrente

non solo muove dall'erroneo convincimento che il pregio qualitativo dell'offerta Consip possa essere appurato sulla base di una disciplina di gara diversa, afferente a procedura bandita da altro ente pubblico e peraltro revocata, ma descrive la dedotta inferiorità in termini del tutto generici, facendo riferimento a mere congetture piuttosto che a circostanze verificabili in sede processuale.

2.5 Non si coglie in alcun passaggio motivazionale dei provvedimenti impugnati che l'Azienda abbia ritenuto di essere tenuta, anziché di essere facultata, ad aderire alla convenzioni Consip. Nemmeno nella nota di conferma del 7 settembre 2005 è dato rinvenire ciò, se solo si pone mente al fatto che il richiamo alla doverosa applicazione della normativa Consip deve essere correttamente inteso non nel senso dell'obbligatoria adesione al sistema convenzionale in questione, ma piuttosto dell'utilizzo delle ulteriori precauzioni individuate dal legislatore (cfr. art. 26, commi 3, 3 bis e 4 della legge n. 488/1999) al fine del controllo dell'economicità delle prestazioni di beni e servizi acquistate in maniera autonoma dalle pubbliche amministrazioni.

2.6 L'esercizio da parte dell'amministrazione di una facoltà prevista dalla legge, non soggetta, come l'ipotesi dell'adesione alle convenzioni Consip, a limitazioni derivanti dall'apprezzamento di concorrenti interessi pubblici o privati, non comporta per la stessa il dovere rendere diffuse esternazioni motivazionali sulle ragioni della scelta, essendo sufficiente al riguardo il mero riferimento alla fonte normativa presupposta, che ne costituisce valida e sufficiente giustificazione.

Ad ogni modo, il denunciato vizio motivazionale perde definitivamente consistenza alla luce del rilievo che sia nella delibera n. 474/2005 sia nella successiva nota di conferma del 7 settembre 2005 si evince chiaramente che l'adesione alla convenzione Consip è dipesa dalla particolare convenienza del prezzo unitario dei buoni pasto offerti.

2.7 Non si ravvisa, infine, alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede non solo perché la stazione appaltante ha disposto la revoca della gara a seguito di una approfondita verifica della non congruità dell'offerta della ricorrente (cfr. nota del Servizio Provveditorato prot. n. 1010 del 20 giugno 2005, richiamata nella delibera n. 474/2005) e non in virtù di un atteggiamento preconcepito, ma anche perché la stessa *lex specialis* non consentiva alle imprese concorrenti di nutrire alcun serio affidamento sulle risultanze della procedura almeno fino alla naturale conclusione di quest'ultima con l'intervento dell'aggiudicazione definitiva. Infatti, soccorre al riguardo il chiaro enunciato delle clausole contenute al punto VI.4) del bando ed all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, che dispongono rispettivamente quanto segue: "L'Azienda ospedaliera si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione di una singola offerta valida qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara."; "L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione".

In definitiva, resistendo i provvedimenti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza.

3. Residua il vaglio della pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale.

Le considerazioni da ultimo svolte in ordine all'insussistente violazione dei principi di correttezza e buona fede in occasione dell'espletamento della gara, rende il comportamento della stazione appaltante inattaccabile anche dal punto di vista civilistico, non concretandosi la fattispecie contemplata dall'art. 1337 c.c.

3.1 Ad ogni modo, non è superfluo osservare che, per giurisprudenza consolidata condivisa da questo Collegio, la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non si colora fino a quando la procedura selettiva non si esaurisce con l'aggiudicazione definitiva che individua il soggetto possibile contraente, non potendo prima di tale momento l'impresa aggiudicataria essere qualificata come

parte della trattativa negoziale; pertanto, in materia di gare pubbliche, la responsabilità precontrattuale è configurabile solo dopo la conclusione della procedura di evidenza pubblica e con riguardo ad un segmento procedimentale successivo all'esito della stessa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26 maggio 1997 n. 4673; C.G.A. Sicilia, 27 ottobre 2006 n. 610).

Ne deriva che, arrestatasi la procedura revocata alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, a maggior ragione la pretesa risarcitoria della ricorrente non può trovare soddisfazione.

3.2 Inoltre, si evidenzia ad abundantiam che, nel caso della responsabilità precontrattuale, il risarcimento non può essere riconosciuto al di là del c.d. interesse negativo, che comprende le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto (danno emergente) e le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali (lucro cessante), non trovando per contro spazio la differente posta di pregiudizio costituita dal mancato utile relativo alla specifica gara d'appalto oggetto di revoca (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 6 febbraio 2008 n. 1069).

Tale danni devono essere, tuttavia, adeguatamente provati nell'an e nel quantum dall'interessato in base alla regola generale dell'onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata; la suddetta regola trova piena applicazione nel giudizio risarcitorio in sede amministrativa, nel quale non si riscontra quella disuguaglianza di posizioni tra amministrazione e privato che giustifica l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1794)

Ebbene, parte ricorrente non fornisce alcuna prova della quantificazione dei pregiudizi arrecati al proprio interesse negativo in termini di danno emergente e lucro cessante, limitandosi a proporre, nella memoria depositata il 4 febbraio 2010,

solo la quantificazione (10% dell'importo dell'appalto) della lesione dell'interesse positivo all'esecuzione del contratto, non riconoscibile in sede di responsabilità precontrattuale.

Né tale difetto di prova è superabile mediante il ricorso al rimedio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. od all'istituto della condanna generica previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, dal momento che, nel caso di specie, da un lato non sussiste alcuna impossibilità o rilevante difficoltà di quantificare esattamente i pregiudizi subiti, dall'altro non emerge alcuna necessità dell'ulteriore attività collaborativa dell'amministrazione nella quantificazione dei danni, ricadendo tutti gli elementi idonei a comprovare la consistenza degli stessi nella disponibilità della parte interessata.

4. In conclusione, profilandosi l'infondatezza anche della domanda risarcitoria per mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità precontrattuale e per omessa quantificazione del danno, il ricorso è in toto da respingere.

Sussistono giusti motivi, in ragione della particolarità della vicenda contenziosa, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO